

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2018/1769]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66.

⁽⁵⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁽⁹⁾.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «31bcaa. **32014 D 0752**: Decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55).
- 31bcab. **32014 D 0753**: Decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58).
- 31bcac. **32014 D 0754**: Decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62).
- 31bcad. **32014 D 0755**: Decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66).
- 31bcae. **32015 D 2038**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).
- 31bcaf. **32015 D 2039**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29).
- 31bcag. **32015 D 2040**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32).
- 31bcah. **32015 D 2041**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38).
- 31bcai. **32015 D 2042**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42).»

⁽⁹⁾ GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 e (UE) 2015/2042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) o, se posteriore, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016 ⁽¹⁰⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁰⁾ GU L 43 del 23.2.2017, pag. 53.